



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,
nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data
29.09.2023

DA

, comparso in causa a mezzo dell'avv. Margherita Kòsa
per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Milano, Piazza Napoli n. 23

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo degli avv.
per procura generale alle
liti a rogito del Notaio Castellini di Roma n. 80974/21569 del 21/07/2015
ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di avvocatura dell'Istituto in
Verona, Via C. Battisti n. 19

OGGETTO: Accertamento diritto alla defiscalizzazione della pensione

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 24.01.2024

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

IN VIA PRINCIPALE:

1. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione dell'INPS e ordinare a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme già trattenute e che verranno trattenute nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne



contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel Paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione dell'INPS e ordinare a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

3. Rimettere, nel caso in cui l'ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutare la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.

IN VIA SUBORDINATA:

4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione di principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio di legittimo affidamento, in relazione al periodo d'imposta in corso (anno 2023) ed i periodi pregressi e conseguentemente ordinare all'INPS la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF in relazione al detto periodo ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

Con vittoria di spese e competenze di causa, ex DM 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario.

CONCLUSIONI DELL'INPS:

rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in punto di diritto e carente di prova in punto di fatto sulla pretesa con conseguente mancato raggiungimento del relativo onere probatorio a carico di parte attrice.

RITENUTO IN FATTO

1.Che il sig. _____ adiva questo Giudice esponendo di essere titolare della pensione INPS n. 018900033047915 cat. VOART a far data dal 01/01/2006, nella sua qualità di ex artigiano;

2.Che egli nel 2014 si trasferiva definitivamente in Bulgaria, ivi spostando la propria residenza (anche fiscale) e iscrivendosi all'AIRE (cfr. doc. 3 ricorrente);

3.Che egli chiedeva ed otteneva la detassazione della propria pensione in Italia da parte di Inps, giusta la previsione degli artt. 2 e 16 della "Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare



di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali” (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 389/1990);

4.Che tuttavia l’Inps con lettera datata 11.08.2023, mutando il proprio precedente orientamento, sottoponeva a tassazione i ratei pensionistici spettanti al ricorrente, iniziando così ad operare le ritenute a titolo di acconto e di recupero dell’imposta sui redditi delle persone fisiche degli anni precedenti, *“erogando al ricorrente una pensione di soli € . ben al di sotto del minimo vitale”* (cfr. p. 2 ricorso);

5.Che dunque si rendeva necessario adire questo Giudice onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Inps, la cessazione delle ritenute e la restituzione di quanto già trattenuto;

6.Che l’Inps si costituiva a tempestivamente, eccependo il difetto della giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione speciale tributaria e la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’Agenzia delle entrate; contestava inoltre nel merito la fondatezza del ricorso, argomentando la correttezza dell’operato dell’Istituto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

7.Che anzitutto non può trovare accoglimento l’eccezione di carenza di giurisdizione formulata da Inps, dal momento che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito aventi per oggetto la legittimità delle ritenute fiscali hanno natura privatistica e sono devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Invero, secondo Cass. SU 14309/2013 *“le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un*



rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata" (negli stessi termini anche Cass. SU 16883/2017);

8.Che non sussiste litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle entrate, atteso che – in presenza di sostituzioni a titolo di acconto – si è in presenza di tre distinti rapporti giuridici bilaterali indipendenti tra loro, intercorrenti tra: sostituto e sostituito; sostituto e amministrazione finanziaria; sostituito e amministrazione finanziaria. Sicché, secondo Cass. SU 15032/2009, *"attesa l'autonomia dell'obbligazione tributaria (che il sostituito ha soltanto nei confronti dell'amministrazione finanziaria), non sussiste l'ipotesi del litisconsorzio necessario"* e *"Nel caso [...] in cui l'azione sia proposta dal sostituito nei confronti del sostituto che asseritamente abbia effettuato una ritenuta (rectius: rivalsa) indebita o eccessiva, se l'errore sussiste ed abbia comportato un versamento indebito, lo stesso sostituto può richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, impugnando poi l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario"*;

9.Che, quanto al merito, in primo luogo occorre tenere conto che la Convenzione ha l'obiettivo di *"evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito"*, come si desume chiaramente dal titolo e dal preambolo della stessa;

10.Che l'art. 16 della Convenzione prevede che *"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"*, con la sola eccezione, prevista dall'art. 17, delle *"pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua*



suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (...) ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, [che] sono imponibili soltanto in questo Stato". Eccezione che qui non viene in gioco, dal momento che il Pellino percepisce la pensione quale ex artigiano e non, quindi, per l'essere stato pubblico dipendente;

11.Che, per individuare se i ratei di pensione devono essere sottoposti a tassazione in Italia o in Bulgaria, occorre avere riguardo all'art. 1 par. 2 della Convenzione, a mente del quale *"Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:*

a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata";

12.Che, dunque, occorre stabilire il significato della locuzione *"nazionalità bulgara";*

13.Che, a parere di questo Giudice, l'interpretazione prospettata da Inps – secondo cui *"il requisito della nazionalità bulgara [è] tutt'altro che ulteriore rispetto alla residenza, bensì, al contrario, costitutivo della residenza medesima"* (p. 4 memoria) – non è condivisibile, perché condurrebbe a ritenere che *"un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettazione dell'Istituto, privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara"*. In questi termini, che si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc, si è espresso T. Viterbo, sent. 27/11/2022 (richiamata anche da T. Cosenza, ord. 13/07/2023; T. Lodi, sent. 342/2023);



14. Che tale interpretazione non è coerente con la lettera dell'art. 17 co. 2 della Convenzione la quale, nel disciplinare le pensioni pubbliche, precisa che esse *“sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”*. Così chiarendo che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto *expressis verbis*: in questo senso ancora T. Viterbo, 27/11/2022, secondo cui *“pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17”*, richiamato anche da T. Cosenza, ord. 13/7/2023. In termini simili T. Imperia, decr. 20/8/2023 e T. Roma, ord. 9/10/2023;

15. Che, come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia e dalla Bulgaria e pertanto applicabile direttamente al caso di specie), la Convenzione deve essere interpretata in buona fede, tenendo conto del contesto e dello scopo del trattato e di *“un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”*;

16. Che l'interpretazione più coerente con tali principi è quella che riconduce la locuzione *“nazionalità bulgara”* di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) al senso di *“residenza bulgara”*;

17. Che ciò è coerente anche con la circostanza che la disposizione, dopo il riferimento alla *“nazionalità bulgara”*, fa riferimento alla *“persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria”*, così confermando che il riferimento alla nazionalità non deve essere inteso nel senso letterale proprio della lingua italiana ma, piuttosto, nel senso di *“residenza”*. Del resto, la lett. a) del par. 2 fa riferimento alle nozioni (proprie del diritto italiano) di *“domicilio”*, *“residenza”*, *“sede”*, *“direzione”*, laddove è facile immaginare che la nozione di *“nazionalità”*



indicata nella lett. b) sia invece propria del diritto bulgaro o sia usata in senso atecnico;

18.Che nessun pregio ha la tesi di Inps – secondo la quale il ricorrente dovrebbe provare di essere assoggettato all'imposizione fiscale bulgara – atteso che anche ove così non fosse lo stato italiano non avrebbe titolo per sottoporre a tassazione le rate della pensione del Pellino;

19.Che dunque, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e (previo assorbimento delle domande subordinate di parte ricorrente e rigetto di quelle di parte resistente) si deve accertare che il | ha diritto alla completa detassazione della sua pensione, la quale sarà sottoposta ad imposizione fiscale solo presso lo stato bulgaro nel quale egli è residente, in applicazione dell'art. 1 par. 2 lett. b) e dell'art. 16 della Convenzione;

20.Che l'Inps deve essere conseguentemente condannato a cessare le ritenute operate sulla pensione del (sia a titolo di acconto IRPEF sulle annate future, che a titolo di recupero delle somme IRPEF per gli anni passati) e a restituire quanto abbia già trattenuto, maggiorato degli interessi ex art. 1284 co. 1 cc dalla data di proposizione del ricorso (29/09/2023) e rivalutato ex art. 429 co. 3 cpc;

21.Che le spese possono essere compensate per la metà (per la presenza solo di precedenti cautelari e di primo grado) e per il resto poste carico del soccombente Inps secondo i parametri di legge (causa previdenziale, valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio-introductiva-decisionale);

21.Che tali spese sono liquidate in € 1.650,00, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA ove applicabile;

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:



1. Previa disapplicazione del provvedimento di riliquidazione dell'INPS, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera pensione senza applicazione delle trattenute IRPEF e alla restituzione delle somme già trattenute, oltre ad accessori di legge;
2. Per l'effetto, condanna l'INPS alla restituzione delle somme già trattenute e alla corresponsione dei ratei di pensione senza applicazione delle ritenute fiscali;
3. Compensa per metà le spese di lite e pone la residua parte a carico dell'INPS, liquidandola in € 1.650,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
3. Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 24 gennaio 2024

IL GIUDICE
Cristina Angeletti

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Raffaele Casato, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.